SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1594)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, SAPORITO, ANGELONI, BERLANDA, BUTINI, CASTELLI, COLELLA, COSTA, CUMINETTI, CURELLA, D'AGOSTINI, DI STEFANO, FOSCHI, IANNI, LOTTI Angelo, MASCARO, MURMURA, NERI, ORIANA, PAVAN, VIOLA, BALDI e FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1985

Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del Tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI SENATORI. — Nei mesi scorsi il Parlamento ha esaminato e approvato due disegni di legge dal contenuto affine: l'uno riguardava la riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro, l'altro il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Nell'esame congiunto dei due provvedimenti, il 10 luglio 1985, la Camera ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 13 del primo disegno di legge (atto n. 2619), che così recitava:

« I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale ».

Nella stessa seduta, la Camera ha invece approvato l'ultimo comma dell'articolo 10 del disegno di legge relativo al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, (atto n. 2620), che così dispone:

« I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale ».

La bocciatura e l'approvazione di un comma identico di due disegni di legge riguardanti categorie del personale dello Stato diverse, anche se affini, avvenute contro il parere del relatore e del Governo, si palesano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero tesoro - Pubblico impiego)

come un incidente procedurale e non come la manifestazione di una volontà dell'Assemblea suffragata e convalidata da una presa di posizione maggioritaria.

La successiva approvazione da parte del Senato è riconducibile più alla opportunità di concludere comunque un faticoso e lungo *iter* che alla accettazione di una tale anomalia legislativa.

Non possiamo, peraltro, non rilevare che si è così creata una inammissibile disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che hanno gli stessi diritti, le stesse aspettative e che hanno sostenuto le stesse prove e disimpegnato analoghe mansioni.

È appena il caso di rilevare che analogo beneficio è stato concesso al personale del Ministero delle finanze con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (articolo 4, comma 14-*bis*).

Occorre quindi riparare a tale disparità di trattamento che non trova alcuna valida giustificazione.

Il presente disegno di legge intende muoversi su questa linea, per cui se ne raccomanda la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni — riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro — adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.